

Bruxelles, 10 aprile 2025
(OR. en)

7934/25

TRANS 128
DELECT 35

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 1913 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.4.2025 che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un'interfaccia comune per programmi applicativi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1913 final.

All.: C(2025) 1913 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.4.2025
C(2025) 1913 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.4.2025

**che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un'interfaccia comune per programmi
applicativi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I dati sull'infrastruttura per i combustibili alternativi rivestono una funzione essenziale per il sostegno allo sviluppo di servizi informativi affidabili. Tali servizi informativi contribuiscono alla fiducia dei consumatori per quanto concerne l'uso dei veicoli alimentati da combustibili alternativi e la relativa infrastruttura. Dati sufficienti e di alta qualità inoltre consentono agli utenti dei dati¹ di prendere decisioni informate in merito a scelte di mercato, pianificazione dell'infrastruttura e investimenti. Per questo motivo, il regolamento (UE) 2023/1804² dispone all'articolo 20, paragrafo 2, che entro il 14 aprile 2025 i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese.

Per garantire uno scambio di dati armonizzato e uniforme, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 ciascun gestore di punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, il proprietario di tali punti, istituisce un'interfaccia per programmi applicativi (*Application Programme Interface* – API) che fornisce un accesso libero e illimitato ai dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento, e trasmette le informazioni su tale API al punto di accesso nazionale. I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o i proprietari di tali punti possono istituire essi stessi tali API o utilizzare una soluzione di protocollo per l'API sviluppata a tale scopo dai pertinenti operatori del mercato, compresi i fornitori terzi.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 inoltre l'API di ciascun gestore di punti di ricarica e di rifornimento o, conformemente agli accordi presi tra di loro, l'API del proprietario di tali punti, rispetta i requisiti tecnici comuni stabiliti dalla Commissione negli atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 6. L'obiettivo è consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra tutti i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e gli utenti dei dati.

Il presente regolamento delegato della Commissione svolge un ruolo fondamentale a tal fine, introducendo requisiti tecnici comuni per promuovere l'interoperabilità, la convergenza e una maggiore trasparenza delle API, sulla base delle soluzioni di protocollo esistenti sviluppate dai pertinenti operatori del mercato. Qualsiasi API volta a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 dovrà essere conforme alle disposizioni e ai requisiti tecnici di cui al presente regolamento delegato della Commissione. Tali requisiti tecnici dovrebbero garantire la compatibilità, la scalabilità, la solidità, la sicurezza e l'allineamento generale delle soluzioni di protocollo per l'API con le politiche dell'Unione, incoraggiando nel contempo la convergenza con le organizzazioni di sviluppo della normazione.

¹ A norma del regolamento (UE) 2023/1804, articolo 2, punto 16, "utente dei dati" significa un'autorità pubblica, un'autorità stradale, un operatore stradale, un gestore di punti di ricarica e di rifornimento, un'organizzazione di ricerca o non governativa, un fornitore di servizi di mobilità, una piattaforma di e-roaming, un fornitore di mappe digitali o qualsiasi altro soggetto interessato a utilizzare i dati per fornire informazioni, creare servizi o svolgere ricerche o analisi in relazione a un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

² GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj>.

Alla luce di quanto precede, il presente regolamento delegato della Commissione integra il regolamento (UE) 2023/1804 con requisiti tecnici comuni per consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e gli utenti dei dati.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel preparare il presente regolamento delegato, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri e della Norvegia, del Liechtenstein e dell'Islanda nel corso di varie riunioni del sottogruppo attuativo facente capo al gruppo di esperti del forum per i trasporti sostenibili (FTS) (E03321/4). Tra il settembre del 2023 e il giugno del 2024 si sono tenute in totale sette riunioni. Gli obiettivi generali e i contenuti del presente regolamento delegato della Commissione sono stati inoltre dibattuti il 23 novembre 2023 nell'ambito del comitato per l'infrastruttura per i combustibili alternativi (C49500).

Sono stati tenuti informati anche i membri dell'azione di sostegno al programma del meccanismo per collegare l'Europa relativa all'Organizzazione nazionale di coordinamento dei punti di accesso per l'Europa (NAPCORE). Costoro hanno fornito riscontri ai rispettivi Stati membri che hanno partecipato al sottogruppo di attuazione dell'FTS e alla Commissione.

Infine, gli esperti del settore sono stati tenuti al corrente dei lavori preparatori del presente regolamento delegato della Commissione nell'ambito di due sottogruppi FTS: il sottogruppo in materia di governance e norme e il sottogruppo sui dati. Gli esperti del settore hanno inoltre fornito contributi tecnici e raccomandazioni sullo stato di sviluppo delle soluzioni di protocollo formulate dai pertinenti operatori del mercato e delle relative specifiche tecniche per le API.

Il progetto di regolamento delegato della Commissione è stato oggetto di consultazione pubblica per un periodo di quattro settimane sul portale "Di' la tua" della Commissione. Nel corso della consultazione sono pervenute in totale 12 risposte da diversi tipi di portatori di interessi, tra cui singole organizzazioni, associazioni di imprese, organizzazioni non governative, istituti accademici e di ricerca, sindacati e cittadini dell'UE.

Dai riscontri è emerso un forte sostegno per le disposizioni contenute nel progetto di regolamento delegato della Commissione, a testimonianza del vasto riconoscimento della sua importanza per il conseguimento degli obiettivi strategici auspicati per quanto concerne i requisiti tecnici comuni per consentire uno scambio automatizzato e uniforme dei dati tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e gli utenti dei dati.

Alcuni portatori di interessi hanno proposto come interfaccia comune del programma applicativo (API) per lo scambio dei dati il mandato del protocollo *Open Charge Point Interface* (OCPI). La Commissione ha ritenuto che è necessario promuovere l'interoperabilità, la convergenza e una maggiore trasparenza delle API sulla base delle soluzioni protocollari sviluppate dagli operatori del mercato per i diversi punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico. Per questo motivo il progetto di regolamento delegato della Commissione introduce una serie di requisiti tecnici comuni che dovrebbero anche sostenere il progresso tecnico e la convergenza ai fini dello sviluppo di un'API comune nell'Unione sulla base di un'unica norma europea adottata dalle organizzazioni di sviluppo della normazione. Si è pertanto concluso che non erano necessarie modifiche.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato della Commissione si basa sull'articolo 20, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1804, che conferisce alla Commissione il potere di

adottare atti delegati al fine di integrare tale regolamento stabilendo requisiti tecnici comuni per un'interfaccia comune per programmi applicativi, al fine di consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico e gli utenti dei dati.

4. MONITORAGGIO DEL MERCATO E ATTUAZIONE

Per far convergere la normazione su un'eventuale norma unica europea, è opportuno incoraggiare un ulteriore scambio di informazioni tra le organizzazioni di sviluppo della normazione e gli operatori del mercato che stanno sviluppando soluzioni di protocollo con le specifiche tecniche per l'API di ciascun gestore dei punti di ricarica e di rifornimento o dei proprietari di tali punti. È inoltre necessario intensificare la discussione e lo scambio di pratiche nazionali e di casi di utilizzo dei dati, sulla base dei lavori dell'azione di sostegno al programma del meccanismo per collegare l'Europa relativa all'Organizzazione nazionale di coordinamento dei punti di accesso per l'Europa (NAPCORE).

La Commissione monitorerà i progressi tecnici nello sviluppo di un'API comune nell'Unione sulla base di un'unica norma europea adottata dalle organizzazioni di sviluppo della normazione. Sulla base di tale lavoro di normazione, la Commissione può modificare di conseguenza il presente regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.4.2025

che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un'interfaccia comune per programmi applicativi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 prevede che entro il 14 aprile 2025, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese.
- (2) Al fine di fornire un accesso libero e illimitato a tali dati e consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e gli utenti dei dati, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 ciascun gestore di punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per i combustibili alternativi o, conformemente agli accordi presi tra di loro, il proprietario di tali punti, istituisce un'interfaccia per programmi applicativi (API).
- (3) Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici comuni per un'API comune, al fine di consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico e gli utenti dei dati.
- (4) I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o i proprietari di tali punti possono istituire essi stessi l'API o utilizzare una soluzione di protocollo per l'API sviluppata dai pertinenti operatori del mercato, compresi i fornitori terzi. Tali soluzioni di protocollo per l'API dovrebbero essere conformi ai requisiti tecnici comuni per l'API stabiliti nel presente regolamento.
- (5) Al fine di promuovere specificamente l'interoperabilità, la convergenza e una maggiore trasparenza delle API sulla base di soluzioni di protocollo sviluppate dai pertinenti operatori del mercato per i diversi punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico, è necessario introdurre una serie di requisiti tecnici comuni. Tali requisiti tecnici dovrebbero garantire un minimo di

¹ GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj>.

compatibilità, scalabilità, solidità e sicurezza per consentire uno scambio di dati automatizzato e uniforme tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per i combustibili alternativi e gli utenti dei dati in tutta l'Unione.

- (6) Al fine di assicurare lo sviluppo prevedibile di API per i gestori di punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o per i proprietari di tali punti, i requisiti tecnici comuni dovrebbero garantire che le soluzioni di protocollo contengano informazioni sulle API sulla base di un piano di sviluppo tecnico dettagliato accessibile al pubblico, ad esempio in un sito web dedicato, con i pertinenti dettagli operativi per orientare l'attuazione tecnica e la continuità nel tempo. Tale prescrizione dovrebbe inoltre agevolare l'accesso degli operatori interessati dell'infrastruttura per i combustibili alternativi a una documentazione e a orientamenti aggiornati e accessibili al pubblico per la continuità dell'integrazione e dell'utilizzo da parte degli utenti dei dati, inclusi materiali di formazione e di supporto tecnico completi.
- (7) I requisiti tecnici comuni per un'API comune dovrebbero inoltre agevolare il lavoro tecnico degli Stati membri nel rendere accessibili i dati relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi come dati aperti attraverso i punti di accesso nazionali conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804 e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² e nel rispetto delle specifiche aggiuntive contenute nei regolamenti delegati adottati sulla base di tale direttiva.
- (8) Per anticipare gli sviluppi futuri e l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1804, i requisiti tecnici comuni per un'API comune dovrebbero contribuire alla configurazione tecnica del punto di accesso europeo comune che la Commissione deve istituire entro il 31 dicembre 2026. Tali requisiti tecnici comuni dovrebbero contribuire al futuro funzionamento del punto di accesso europeo comune, affinché gli utenti dei dati possano accedere facilmente ai dati e confrontare le informazioni sulle caratteristiche dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali il prezzo, l'accessibilità, la disponibilità o la potenza.
- (9) A norma dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1804 gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 6 e 7 di tale articolo prevedono periodi transitori ragionevoli prima che le disposizioni ivi contenute, o le relative modifiche, diventino vincolanti per i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 14 aprile 2025, in quanto tale data coincide con la data di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

² Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj>).

Articolo 1

Requisiti tecnici comuni per un'interfaccia comune per programmi applicativi

- (1) Un'interfaccia per programmi applicativi (API) di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 è conforme ai seguenti requisiti tecnici comuni:
 - (a) è tecnicamente compatibile, se del caso, con i sistemi di gestione del software per i punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi e con i punti di accesso nazionali;
 - (b) agevola l'utilizzabilità da parte degli utenti dei dati al fine di sostenere lo sviluppo di servizi informativi di alta qualità sui combustibili alternativi;
 - (c) è scalabile e in grado di gestire quantità crescenti di dati in tempo reale nel corso del tempo;
 - (d) è solida e in grado di far fronte agli errori durante l'esecuzione;
 - (e) è sicura e comprende misure di protezione pertinenti per impedire l'accesso involontario ai dati;
 - (f) è sottoposta a prove e convalide periodiche per garantire compatibilità e affidabilità costanti;
 - (g) è scalabile per sostenere l'integrazione in un portale web dedicato di un punto di accesso europeo comune che funga da portale per facilitare l'accesso ai dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.
- (2) Qualora i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, si affidino a una soluzione di protocollo per l'API di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 sviluppata da un altro attore del mercato o fornitore terzo, essi garantiscono, in aggiunta al paragrafo 1, che tale soluzione di protocollo sia conforme ai seguenti requisiti tecnici comuni:
 - (a) contiene un piano di sviluppo tecnico dettagliato e accessibile al pubblico con calendari trasparenti per orientare l'attuazione tecnica e la continuità nel tempo;
 - (b) fornisce documentazione e orientamenti aggiornati e accessibili al pubblico per la continuità dell'integrazione e dell'utilizzo da parte degli utenti dei dati;
 - (c) fornisce materiali di formazione e di supporto tecnico completi agli utenti dei dati per facilitare lo sviluppo e l'attuazione efficace dei servizi informativi;
 - (d) è tecnicamente compatibile, se del caso, con i requisiti architettonici dei punti di accesso nazionali;
 - (e) è scalabile in vista dell'integrazione in un portale web dedicato di un punto di accesso europeo comune per i dati sui combustibili alternativi.
- (3) Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri abbiano già prescritto l'uso di un'API specifica sulla base di requisiti tecnici nazionali

nel loro territorio, tali requisiti tecnici nazionali per l'API si applicano solo nella misura in cui sono conformi al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2.4.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN